
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

00000242 del 05/07/2016

OGGETTO: EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO "CHIARUGI" – AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO DEL CONTRATTO DI RICERCA PER SVILUPPO DI UN MODELLO MATEMATICO ATTO A CONSENTIRE LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO DINAMICO DEL FABBRICATO SOTTOPOSTO ALLE SOLLECITAZIONI INDOTTE DAL QUADRO FESSURATIVO ESISTENTE AL SUO INTERNO – (IMPORTO DI SPESA PARI A € 61.536,8 IVA 22% INCLUSA) – C.I.G. 6744141137.

IL DIRETTORE GENERALE

nominato con Deliberazione Giunta Regionale n. 38-1366 del 27.04.2015;

Su conforme proposta del Responsabile SC Servizio Tecnico che ne attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato Ing. Ivo GAMBONE quale responsabile del procedimento

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 288 del 04.12.2015 avente ad oggetto: "Adozione per l'anno 2016 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'A.S.L. CN1" con la quale è stata assegnata la responsabilità delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai responsabili delle Macro Aree di Spesa;
- la propria deliberazione 73 del 09.03.2016 "Anno 2016 – Programmazione annuale delle attività afferenti alla Macro Area di spesa

Segue Deliberazione n. 00000242 del 05/07/2016

FAC e Pianificazione delle spese relative alle attività a rilevanza economica”;

Premesso che:

L'A.S.L. CN1 è proprietaria di un immobile sito in Racconigi (CN) denominato “Padiglione Chiarugi” allo stato attuale non utilizzato né utilizzabile per scopi inerenti i fini istituzionali dell'ASL CN1 sia per lo stato di elevato degrado in cui si trova, sia per l'estrema difficoltà ad ipotizzare un'azione di recupero funzionale tale da rendere il fabbricato consono agli standard strutturali ed abitativi per un reimpiego a fini sanitari;

L'edificio sopra citato, facente parte dell'ex-Ospedale Psichiatrico di Racconigi ormai in disuso da più di venti anni, presenta un dissesto strutturale molto pronunciato in buona parte dei corpi di fabbrica in cui è suddiviso; in particolare il dissesto, presente sui corpi di fabbrica che prospettano le pubbliche vie, ha origini temporali già nella prima metà del secolo scorso quando la proprietà era ascrivibile alla Provincia di Cuneo.

Tale dissesto strutturale è riassumibile nel fatto che il reticolo strutturale rappresentativo del fabbricato progressivamente sta subendo deformazioni connesse con un fenomeno di cedimento del piano di fondazione che si presenta non omogeneo sull'intera superficie in pianta del fabbricato (le caratteristiche geologiche degli strati del terreno su cui poggiano le fondazioni sono tali da far giudicare ora improvvida la decisione, assunta sul finire del XVIII° secolo, di costruire proprio in quella zona un edificio così imponente che scarica a terra alcune decine di tonnellate di peso ogni metro lineare di fondazione); questo assieme di cedimenti delle strutture portanti verticali si riverberano sugli orizzontamenti identificativi dei vari piani che nel tempo hanno perso la loro planarità presentando avvallamenti, inclinazioni e segni di frattura che lentamente ma inesorabilmente continuano ad avanzare

Dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici quali luoghi di segregazione (legge Basaglia), il fabbricato finì in disuso anche in relazione alla enorme difficoltà, sia d'ordine finanziario sia d'ordine realizzativo, ad immaginare un recupero per usi sanitari convenzionali anche a fronte dell'evoluzione dei requisiti indispensabili affinché un immobile possa essere utilizzato a tale scopo

Lo stato di degrado strutturale negli ultimi anni ha assunto una connotazione che ha comportato la necessità di particolari attenzioni al fine di cercare di costruire un insieme di dati che descrivesse il fenomeno da un punto di vista qualitativo e quantitativo nell'ottica di una futura formulazione di uno

Segue Deliberazione n. 00000242 del 05/07/2016

studio sulla stabilità del fabbricato da svilupparsi tramite indagini sperimentali di analisi dello stato di sollecitazione delle strutture finalizzate a stabilire il grado di staticità residuo delle medesime

Al riguardo degli interventi pregressi, è opportuno ricordare che l'intervento di stabilizzazione provvisoria della manica di via Fiume (periodo di intervento 2012), tramite l'installazione di chiavi e tiranti, è stato realizzato con l'intento di tutelare primariamente la pubblica incolumità e sicurezza dei residenti sul lato opposto di via Fiume, escludendo certamente intenti di preservazione della integrità del fabbricato, così come gli interventi di fissaggio degli elementi lapidei e in laterizio in condizioni labili presenti sui prospetti di via Fiume, via Ormesano e via Lobetto (compresa stabilizzazione dello stemma sul piano di copertura) sono stati volti a garantire nel modo più esteso possibile l'azzeramento del rischio di caduta di tali elementi sul suolo pubblico circostante il fabbricato in oggetto.

La recente esecuzione della perizia geologica (periodo di esecuzione fine 2014), ha consentito di far luce sulle cause oggettive del progressivo dissesto strutturale che ha colpito l'immobile sopra citato e che presenta una dinamica di progressione tale da porre una seria ipoteca sulla "sopravvivenza" del fabbricato in oggetto; le valutazioni della possibilità di sopravvivenza hanno dato origine ad un intenso dibattito che ha coinvolto gli enti territoriali competenti (Amministrazione Comunale, Prefettura, Regione, Soprintendenza Regionale ai beni architettonici, ecc.) su quale futuro riservare a tale fabbricato, ben inteso che le soluzioni rappresentative della conclusione di tale dibattito, vanno cercate al di fuori delle strategie facenti capo a questa ASL.

Nell'ambito della cronologia degli interventi recentemente eseguiti, si può affermare che la soluzione dell'incatenamento strutturale operata su via Fiume accompagnata da un puntellamento diffuso, ha trovato continuità nel corso del 2015 sulla parte interrata dell'edificio che prospetta la via Fiume (puntellamento diffuso al piano cantinato) e nelle volumetrie delle zone d'angolo via Fiume/via Ormesano e via Ormesano/via Lobetto oltre ad un puntellamento in intere volumetrie sovrapposte appartenenti ai due piani in elevazione e al piano terreno) al fine di rincorrere una stabilizzazione volta a scongiurare l'insorgere di collassi repentini che possano improvvisamente interessare le pubbliche vie che circondano il fabbricato.

Al degrado strutturale sopra descritto si accompagna ovviamente uno stato di degrado degli intonaci interni che in parecchi punti si presenta con scarso ancoraggio alla muratura o addirittura pericolante, prossimo al distacco per frattura dovuta al peso proprio non più ancorato alla muratura.

Segue Deliberazione n. 00000242 del 05/07/2016

Il dibattito di cui ai punti precedenti, ha trovato anche espressione ufficiale nello svolgimento di una Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Racconigi su richiesta dell' ASL CN1 al fine di contemperare visioni, strategie, limiti di impegno di ogni singolo Ente coinvolto, in merito a quale soluzione sia da considerare migliore in un'ottica di confronto tra gli intendimenti contrapposti espressi dal singolo Ente/Amministrazione che ha partecipato a tale Conferenza che si è tenuta in più sedute tra la fine del 2015 e i primi mesi del 2016 (per maggior grado di dettaglio si rinvia agli atti di predetta Conferenza dei servizi)

Gli esiti di tale conferenza dei servizi sono riassumibili nell'intendimento condiviso, subordinato alla concessione di specifico finanziamento regionale, di dare luogo ad una campagna di rilevazioni/indagini, condotta da istituti universitari specializzati, atti a consentire la stesura e successivamente l'affinamento di un modello matematico che riesca a simulare in modo predittivo il comportamento del fabbricato sia in merito al progressivo degrado strutturale causato dai cedimenti fondazionali correlati con le caratteristiche stratigrafiche del terreno, sia in relazione ad una eventuale sollecitazione sismica non escludibile a priori stante la zonizzazione del territorio classificato in "zona 3"(attività sismica non frequente ma in valore assoluto di media intensità)

A tal proposito si era proceduto a primi contatti esplorativi con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino al fine di sondare la possibilità e disponibilità ad affrontare il problema con adeguate metodologie che consentano di avere le conclusioni scientifiche necessarie per l'assunzione di scelte strategiche volte a perseguire primariamente l'incolumità pubblica nonostante la presenza del vincolo architettonico esistente sul fabbricato ai sensi del D.lgs.42/2004 tutelato dalla Soprintendenza Regionale ai Beni Monumentali e Architettonici; il Politecnico di Torino ha fatto pervenire ampia documentazione riguardante le metodologie di indagine oltre che ad esporre una valutazione di massima per la copertura dei costi di indagine e di elaborazione dei dati ammontante a circa € 50.000 (IVA 22% esclusa)

Recentemente si è verificato un fenomeno di crollo improvviso di due elementi strutturali (pilastri in muratura portante) posti al piano terreno all'interno di avancorpo organizzato come salone con tripla pilastratura a due ordini paralleli (tre coppie di pilastri centrali formanti tre navate) sormontati da archi che costituivano orditura di volte a crociera; gli elementi interessati al crollo sorreggevano superiormente il muro perimetrale che chiudeva al primo e secondo piano la testa della manica centrale dell'edificio; il cedimento dei pilastri al piano terra ha comportato l'implosione per traslazione verticale di buona parte del muro perimetrale sovrastante che si è fratturato dando luogo

Segue Deliberazione n. 00000242 del 05/07/2016

alla formazione di tipica linea parabolica ad arco che testimonia il raggiungimento di un nuovo assetto di equilibrio precario con scarico del peso del muro rimanente ai lati estremi del fabbricato.

E' stato richiesto l'intervento del prof. ing. Giuseppe Pistone che, in qualità di tecnico esperto su questioni di staticità di strutture edilizie a muratura portante, ha seguito negli ultimi anni la dinamica del fenomeno del deterioramento strutturale del fabbricato, affinché venisse effettuata una prima indagine sulla modificazione dell'equilibrio statico globale del fabbricato medesimo, in modo da poter formulare ipotesi su un significativo incremento del rischio di crollo di altre porzioni dell'edificio che sono in condizioni simili a quella colpita dall'evento sinistro descritto; le conclusioni esposte nella perizia convergono sulla ineluttabilità di dover procedere ad uno studio approfondito che in modo oggettivo e scientifico sia in grado di misurare l'effettivo rischio di collasso tramite una simulazione del comportamento del fabbricato in relazione sia al fenomeno di cedimento fondazionale, sia e soprattutto a fronte di una sollecitazione estemporanea derivante da evento sismico

Stante dunque il requisito d'urgenza imposto dalla situazione descritta con particolare riguardo all'ultimo evento, si ritiene di non poter attendere ulteriormente la pronuncia dei competenti settori regionali in merito al finanziamento dell'iniziativa di studio e ricerca sopra descritta, per cui si dispone di procedere comunque utilizzando fondi propri aziendali.

Si è proceduto quindi a riprendere i contatti con il Referente Scientifico del Politecnico di Torino per il progetto di ricerca, indagine e sviluppo descritto nei passi precedenti in modo da formalizzare in un documento ufficiale quanto già fatto oggetto di prima valutazione nell'ambito dei rapporti tenuti in precedenza; è stata quindi concordata la consistenza delle attività incluse nel contratto di ricerca che si intendono rappresentate dal seguente elenco:

- attuazione della campagna di prove sperimentali in sito tramite impiego di specifica strumentazione oggetto di calibrazione e taratura condotta presso laboratori metrologici autorizzati;
- sviluppo di modello matematico atto a simulare il comportamento dell'edificio;
- utilizzo del modello matematico per l'indagine conoscitiva predittiva volta a definire la risposta del sistema a fronte di sollecitazione esterna imposta;

Il costo quantificato per le suddette attività ammonta a € 50.440,00 (IVA 22% esclusa) mentre il rapporto in oggetto verrà regolato da apposita

Segue Deliberazione n. 00000242 del 05/07/2016

convenzione, la cui bozza è agli atti della S.C. Servizio Tecnico, allo scopo predisposta congiuntamente con il Politecnico, che riassume le finalità della ricerca che il Politecnico medesimo si vincola ad effettuare, le modalità con cui tale ricerca verrà eseguita e gli accordi di carattere amministrativo inerenti l'insorgenza del diritto alla fatturazione e le modalità e tempi di liquidazione di tali fatture;

In merito alla legittimità dell'affidamento diretto del contratto di ricerca e sviluppo al Politecnico di Torino si precisa quanto segue:

- In senso generale è possibile fare riferimento in prima istanza alla legge 241/90 relativa a norme sul procedimento amministrativo che all'art. 15 prevede "...la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune..."; questo principio è rinvenibile nella fattispecie in esame in quanto l'ASL CN1 ha interesse a definire lo stato di conservazione del grado di staticità residuo della struttura che è oggetto di indagine, mentre rientra nella "mission" del Politecnico di Torino l'interesse a poter svolgere indagini scientifiche approfondite per ricavarne risultati utili al perfezionamento della conoscenza accademica di fenomeni connessi con l'alterazione degli stati tensionali di strutture sottoposte a cedimenti fondazionali causati da problematiche d'ordine geologico; l'argomento di ricerca trova naturale sviluppo nella definizione di un modello matematico atto a descrivere i possibili movimenti futuri della struttura correlati sia con la problematica geologica citata, sia con qualsiasi causa forzante di natura esterna (ad es. sollecitazione d'ordine sismico) Appare dunque implicito il reciproco interesse alla conduzione di una ricerca volta a sviscerare ogni aspetto del comportamento della struttura in oggetto. Il concetto di collaborazione esposto nel testo dell'art. 15 della legge 241/90 è individuabile, nella fattispecie in esame, nel fatto che la ASL CN1 pone a disposizione il sito di indagine ed è disponibile sia a fornire quanto necessario in tema di supporti energetici utili a consentire il funzionamento della strumentazione d'indagine fornita dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino per lo svolgimento della ricerca sopra menzionata, oltre al supporto in tema di risorse umane utili per coadiuvare l'azione dei ricercatori nell'ambito del sito oggetto di indagine, sia al riconoscimento economico delle spese connesse con lo svolgimento della predetta ricerca e successivo sviluppo del modello matematico per la definizione predittiva del comportamento della menzionata struttura.
- Uno degli obiettivi che si vuol perseguire con il menzionato contratto di ricerca consiste inoltre nella definizione del rischio di possibile collasso della

Segue Deliberazione n. 00000242 del 05/07/2016

struttura in oggetto che, prospettandosi su una pubblica via cittadina, può configurarsi come “finalità di tutela della pubblica incolumità” che rientra nell’ottica particolarmente caldeggiata dall’Amministrazione Comunale sul cui territorio cittadino sorge la struttura in oggetto; esiste quindi un interesse superiore di carattere generale a cui i risultati dell’indagine sono utili per la definizione delle strategie e scelte da compiere, per evitare i potenziali rischi verso la comunità qualora si avesse ad evidenziare l’incombenza di collassi strutturali dell’edificio oggetto dell’indagine inclusa nel contratto di ricerca. A tal proposito valga citare una recente sentenza del TAR Puglia (cfr. sentenza n.1791/2010) in cui testualmente si afferma: “... la deroga alla normativa in materia di evidenza pubblica ricorre tutte le volte in cui l’affidamento dei suddetti servizi sia disposto non nell’interesse esclusivo dell’amministrazione appaltante, per la soddisfazione di fini particolari di quest’ultima, ma anche per l’accrescimento delle conoscenze scientifiche in una data materia ossia per il conseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità e, più in particolare con quello di favorire e promuovere la ricerca e lo sviluppo...”

- Esiste inoltre un parere reso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato (adunanza di Sezione del 22.04.2015 n.1178) che sancisce la legittimità della disapplicazione del Codice degli Appalti agli accordi tra pubbliche amministrazioni, anche se appartenenti ad ordinamenti autonomi e/o in rapporto di reciproca indipendenza, finalizzati alla cooperazione non istituzionalizzata orizzontale (nella fattispecie di tale categoria possono rientrare i contratti di ricerca e sviluppo i cui risultati soddisfano gli interessi di entrambi i soggetti firmatari il protocollo d’intesa; per il caso in specifico l’interesse del Politecnico di Torino consiste nello sviluppo della base sperimentale di conoscenza delle soglie di danneggiamento massime ammissibili oltre le quali si innescano fenomeni di collasso progressivo delle strutture di fabbricati in muratura portante, mentre per l’ASL l’interesse consiste nella conoscenza del grado di sicurezza residuo del fabbricato medesimo che deve guidare la formulazione di decisioni che coinvolgono la sopravvivenza o meno del fabbricato medesimo in relazione all’obbligo della tutela della pubblica incolumità).
- Ulteriore considerazione che sottolinea la correttezza della esclusione dell’applicabilità della evidenza pubblica nella fase di affidamento del contratto di ricerca in oggetto, sta nell’Art.158 comma1 del D.lgs.50/16 (Nuovo Codice degli appalti) che testualmente recita:

“Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2, 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

Segue Deliberazione n. 00000242 del 05/07/2016

- a) *i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività*
- b) *la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.* ”

Non ricorrendo entrambe le condizioni a) e b) (la condizione “a” non è verificata) automaticamente scatta la disapplicazione del Codice al riguardo di appalti pubblici di servizi di ricerca e sviluppo aggiudicati da una amministrazione aggiudicatrice verso un'altra amministrazione che abbia anch'essa la connotazione di amministrazione aggiudicatrice; il fatto che sia l'ASL scrivente e sia il Politecnico di Torino siano entrambe “amministrazioni aggiudicatrici” non si pone in discussione

Esiste inoltre una pronunciazione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (pronuncia del 19.12.2012 emessa su causa C-159) dove si afferma:

- Non sussiste obbligo di gara in caso di accordi che istituiscano una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a tali amministrazioni
- Dette forme di cooperazione devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo sia stipulato esclusivamente tra enti pubblici,
 - b) la cooperazione istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connessi al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico.

Le condizioni esposte al secondo punto, per la fattispecie in esame, sono entrambe verificate per cui la legittimità di applicazione del principio esposto al primo punto alla fattispecie in esame diventa fatto automatico

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile della Macro Area di Spesa FAC e del relativo coordinatore delle attività tecniche correlate alla gestione del budget relativamente alla spesa oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che non state rilevate sia con l'affidatario, situazioni di incompatibilità ne situazioni ostative di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013 quali: relazioni di parentela o affinità entro il 2° grado, di coniugi o di convivenza tra i legali rappresentanti e/o amministratori dell'affidatario con il soggetto competente all'adozione del presente provvedimento, ovvero coloro che hanno rilasciato pareri, effettuato valutazioni tecniche, adottato atti endoprocedimentali e di provvedimento finale di aggiudicazione. Non sono stati inoltre rilevati tra i soggetti sopra menzionati (personale della stazione appaltante e affidatari)

Segue Deliberazione n. 00000242 del 05/07/2016

rapporti di lavoro dipendente/professionali/finanziari nei tre anni precedenti, ne contratti stipulati a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente

Individuato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Ivo Gambone – Dirigente S. C. Servizio Tecnico

Stante quanto sopra descritto e precisato,

Acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i.

DELIBERA

- Di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Ivo Gambone – Dirigente S. C. Servizio Tecnico;
- Di approvare l'affidamento del contratto di ricerca al Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria strutturale, Edile e geotecnica – Corso Duca degli Abruzzi 24 – per le ragioni e finalità espresse nelle premesse;
- Di approvare la bozza di convenzione redatta di concerto con il Politecnico di Torino regolante le fasi operative ed amministrative del contratto di ricerca in precedenza menzionato agli atti della S.C. Servizio Tecnico;
- Di approvare l'importo pari a € 50.440,00 (IVA esclusa) esposto nel documento formulato dal Politecnico di Torino quale corrispettivo di rimborso spese per l'attuazione del contratto di ricerca;
- di dare atto che l'importo complessivo di affidamento pari a € 61.536,80 si intende attribuito sul conto 3.10.04.51 /FAC/MAN del Bilancio del corrente esercizio;

Anno competenza	Nome del budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2016	FAC/MAN	3.10.04.51	ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOMICI E TECNICI NON CLFAC	€ 61.536,80

Segue Deliberazione n. 00000242 del 05/07/2016

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere all'avvio della ricerca finalizzata alla formulazione del modello matematico atto a simulare il comportamento dinamico del fabbricato denominato "Chiarugi".

Sottoscrizione del proponente:

IL DIRETTORE S.C. Servizio Tecnico
o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Angelo Michele PESCARMONA

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Gloria CHIOZZA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco MAGNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Azienda Sanitaria Locale CN1
sede legale Via Carlo Boggio, 12 – Cuneo - C.F. / P.I. 01128930045
– **Libro delle Deliberazioni** –

Segue Deliberazione n. 0000242 del 05/07/2016

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **11/07/2016**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

il **05/07/2016**

Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
SILVIA AIMAR

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data **05/07/2016**

con nota protocollo n. **69277**

INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

In data

con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.

del

ricevuta dalla Regione Piemonte

il

RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.

del

notificata il

CHIARIMENTI FORNITI

il

ATTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato

